

DISCIPLINARE DELLA STRADA DEL LATTE DI BUFALA E DEI PRODOTTI TIPICI DI
ORIGINE BUFALINA DELLA VALLE DELL'AMASENO,

STRADA DELLA BUFALA

Art. 1.

(Ambito di applicazione e contenuti)

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina generale di funzionamento e di gestione della strada del latte di bufala e dei prodotti tipici di origine bufalina della Valle dell'Amaseno, anche definita "Strada della Bufala", di seguito denominata "Strada".
2. Il presente regolamento, in particolare, contiene:

- a) i soggetti aderenti definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 03 agosto 2001, n. 21;
- b) gli standard minimi di qualità a cui i soggetti aderenti devono conformarsi;
- c) l'organizzazione delle attività della strada;
- d) il comitato di gestione;
- e) gli standard non obbligatori di qualità.

Art. 2.

(Definizione della strada e finalità)

1. La Strada è un insieme di percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, caratterizzati dalla presenza di allevamenti zootecnici bufalini, di aziende di produzione dei prodotti agricoli ed alimentari di origine bufalina tipici e tradizionali della Valle dell'Amaseno, nonché di attività di ricezione rurale, turistica ed agrituristica, di attività di ristorazione, di attività artigianali specifiche del territorio e di attrattive culturali, naturalistiche e storiche dei luoghi attraversati.
2. La Strada, nell'ambito di una strategia di lunga durata diretta ad una programmazione dello sviluppo economico ed al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali in un assetto equilibrato e solidale del territorio, ha lo scopo di conseguire le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 03 agosto 2001, n. 21, ed in particolare:

- a) determinare un'azione di tutela della genuinità e qualità dei prodotti agricoli ed alimentari locali, segnatamente di quelli di origine bufalina;
- b) stimolare e sostenere iniziative volte a sviluppare e valorizzare l'artigianato tipico connesso alle caratteristiche del territorio ed alle produzioni zootecniche, agricole ed alimentari di matrice bufalina del territorio;
- c) stimolare e sostenere iniziative capaci di valorizzare e far diffondere la gastronomia tipica del territorio connessa alla specificità delle produzioni di origine bufaline ed alla genuinità dei prodotti dell'agricoltura locale, tra cui l'olio extravergine di oliva ed il vino;
- d) favorire un corretto ed equilibrato rapporto tra le attività rurali, l'artigianato, il commercio, l'industria, le vocazioni storiche, artistiche e culturali, ed il turismo;
- e) determinare le condizioni per la nascita di un polo di attrazione turistica fondato sulla valorizzazione e la fruizione dei prodotti tipici di origine bufalina e dei relativi ordinamenti zootecnici; sulle produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali del territorio; sulla gastronomia, il

patrimonio culturale delle tradizioni popolari locali, il patrimonio artistico e monumentale del territorio, la conservazione delle risorse architettoniche, paesaggistiche ed ambientali del sistema rurale locale;

f) realizzare un itinerario attrezzato volto a far convergere le iniziative e le attività presenti sul territorio riguardo allo sviluppo rurale locale, incidendo sui settori rilevanti dell'agricoltura e della zootecnia, del turismo, dell'artigianato e delle esperienze culturali inseriti nel contesto sociale ed ambientale della Valle dell'Amaseno;

g) favorire la conoscenza, la divulgazione e la risonanza dell'itinerario previsto dalla Strada in Italia e all'estero, soprattutto al fine di conseguire un afflusso continuo e duraturo di visitatori e di turisti.

Art. 3.

(Categorie degli aderenti e delimitazione delle zone)

1. Alla Strada possono aderire le aziende zootecniche orientate all'allevamento della specie bufalina, le imprese trasformatrici dei prodotti di origine bufalina (in particolare i caseifici, le macellerie ed i laboratori delle carni conservate e dei salumi), le attività enogastronomiche e della ristorazione, gli agriturismi, le attività di ricezione, le imprese artigiane, le aziende di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti tipici del territorio connessi alle tematiche bufaline, le associazioni di valorizzazione e promozione del territorio, le agenzie di viaggi, turistiche e dei trasporti, le realtà associative artistiche e culturali e gli altri soggetti che hanno finalità omogenee a quelle perseguite dalla Strada.

2. Rientrano nel perimetro della Strada, i territori amministrativi Comuni elencati nell'Allegato 1.

Art. 4.

(Logo e sua disciplina d'uso)

1. La strada è identificata tramite il logo regionale delle strade ed un logo specifico raffigurante le immagini riportate nell'Allegato 2, nonché dalla mappa del territorio della strada, e dalla segnaletica informativa posta lungo il suo percorso e nei pressi delle sedi dei soggetti aderenti.

2. L'utilizzo del logo specifico della strada è concesso agli aderenti ed a tutte le attività competenti nella valorizzazione e promozione della Strada, come definito dall'organo direttivo dell'associazione responsabile della gestione della Strada.

Art. 5.

(Comitato di gestione)

1. Ai fini della gestione della Strada è costituito un Comitato di Gestione, di seguito denominato "Comitato", che ai sensi del regolamento 20 dicembre 2002, n. 4, di attuazione della legge regionale n. 21/2001, può essere costituito dai medesimi membri del comitato promotore di cui all'articolo 4 della citata legge regionale n. 21/2001, con il vincolo di avere una rappresentatività maggioritaria dei produttori delle materie prime e delle produzioni agricole ed alimentari di bufala tipiche o tradizionali del territorio.

2. Il comitato è un soggetto associativo senza scopo di lucro, finalizzato allo svolgimento dei compiti indicati dalla legge regionale n. 21/2001 e dal relativo regolamento di attuazione n. 4/2002, e deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) essere istituito con atto pubblico in forma di associazione e retto da uno statuto che garantisca l'accesso a tutti i soggetti in conformità alle disposizioni della predetta legge regionale n. 21/2001 e da corrispondente regolamento di attuazione, n. 4/2002;

b) deve rappresentare in giudizio gli interessi degli associati alla strada, tutelandone il nome ed il logo in ogni sede;

c) deve svolgere, tra le altre, anche attività formative dirette alla valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici e tradizionali di bufala del territorio, di quelle storiche, ambientali, culturali ed artistiche presenti nell'ambito della strada.

3. Lo statuto del comitato deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) il nome della strada che il comitato intende tutelare e valorizzare e la sede o le sedi in cui si svolgono tali attività;

b) la descrizione del logo specifico con il quale si identifica la strada, da registrarsi presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a cura del comitato stesso;

c) le modalità per l'ammissione al comitato, garantendo l'accesso a tutti i soggetti che ne abbiano i requisiti previsti dalla legge regionale n. 21/2001 e da corrispondente regolamento attuativo n. 4/2002;

d) gli obblighi per gli associati, le modalità per la loro esclusione, le eventuali incompatibilità o inammissibilità, nonché le sanzioni per le eventuali inadempienze;

e) l'impegno a mantenere i partecipanti nei numeri di rappresentanza disposti dalla legge regionale n. 21/2001;

f) gli organi associativi, le loro funzioni e le norme riguardanti la loro nomina ed il loro funzionamento;

g) l'indicazione secondo cui gli organi di rappresentanza del comitato devono avere validità triennale, pari alla durata del progetto di attività della strada;

h) le modalità di voto in Assemblea

i) le norme per la nomina del Collegio sindacale ed i relativi compiti;

l) le norme per l'eventuale scioglimento anticipato del comitato;

m) l'obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, in tal senso prevedendo:

1) una quota fissa di partecipazione al comitato, diversificata per categoria di rappresentanza;

2) una quota annuale connessa ai servizi che i soggetti privati o pubblici ricevono dal comitato e limitata ai costi effettivi relativi alla fornitura dei servizi stessi;

n) le norme per la definizione amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie fra comitato ed associato, oppure la costituzione di un Collegio dei probiviri per la composizione di eventuali controversie tra comitato ed associato.

4. Il comitato ha l'obbligo di:

a) inviare con cadenza annuale, ad ogni modo entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alle province competenti, alla Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato all'Agricoltura, nonché all'Assessorato al turismo, una relazione consuntiva e programmatica sulle attività, corredata da un elenco dei soci. Nel caso la strada insista su più province, il comitato invia la relazione a tutte le province competenti. La relazione di cui al comma 4, deve contenere la dimostrazione che sono immutate le finalità del comitato;

b) comunicare alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato all'Agricoltura, ogni variazione, in merito allo statuto ed alla composizione degli organi del comitato;

c) utilizzare il nome della strada ed il relativo logo, riservandolo esclusivamente agli associati;

d) trasmettere alla Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato all'Agricoltura, con cadenza annuale, e ad ogni modo entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, una relazione amministrativa e finanziaria delle attività svolte;

e) operare in conformità ai parametri di efficienza delle strade di cui all'articolo 12 del predetto regolamento n. 4/2002;

f) garantire agli aderenti alla strada la partecipazione alle misure promozionali alle stesse condizioni.

5. Il comitato è competente a:

- a) rappresentare in ogni sede la strada;
- b) raccogliere le adesioni dei soggetti aventi titolo, tenendo aggiornato un albo degli aderenti assicurandone la pubblica consultazione;
- c) realizzare e gestire la strada, in conformità a quanto disposto dal presente disciplinare, dal progetto di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 21/2001, nel rispetto delle disposizioni della legge stessa e del corrispondente regolamento di attuazione n. 4/2002;
- d) curare i rapporti con gli enti locale e gli altri enti ed organismi istituzionali aderenti al disciplinare;
- e) gestire campagne di informazione e di promozione per una maggior valorizzazione della strada in ambito nazionale ed internazionale;
- g) gestire ogni altra iniziativa di carattere economico relativa alle finalità proprie della strada, determinando i costi dei servizi promozionali ed individuando la quota parte di incentivo che deve essere imputata a ciascun beneficiario ai fini del rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria;
- g) gestire direttamente, oppure coordinare, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 21/2001, i centri di informazione;
- h) vigilare sulla corretta gestione del progetto di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 21/2001, da parte di tutti i soggetti aderenti;
- i) controllare affinché gli associati si conformino e rispettino gli standard minimi indicati dal presente disciplinare;
- j) proporre agli aderenti, sistemi di qualità volontaria finalizzati al miglioramento del servizio ed alla certificazione di qualità;
- k) gestire il disciplinare ed escludere gli aderenti dalla strada e dall'uso del logo in caso di perdurante inosservanza dello stesso;
- l) disciplinare gli orari minimi di apertura delle aziende aderenti, dandone comunicazione alle stesse con cadenza annuale;
- m) predisporre il materiale illustrativo e divulgativo offerto e promuovere la costituzione di siti e di sistemi informativi, in collaborazione con gli enti interessati competenti;
- n) promuovere visite guidate, eventi turistici, avvalendosi di servizi interni o esterni qualificati in grado di garantire la fruibilità turistica in almeno una lingua comunitaria. L'organizzazione dei servizi necessari ad un completo ed efficace funzionamento della strada è concordata dal comitato con gli altri enti locali territoriali, le aziende di promozione turistica e le organizzazioni professionali competenti;
- o) presentare domanda per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 21/2001, o per altri programmi di incentivazione o finanziamento correlati alle finalità della strada.

6. Entro trenta giorni dalla nomina, il comitato comunica alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato all'Agricoltura, la sede sociale ed il nome del legale rappresentante del comitato, inviando una relativa copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Art. 6.

(Standard minimi di qualità del servizio per le aziende vitivinicole e le cantine)

1. Le aziende vitivinicole e le cantine che aderiscono alla strada devono possedere i seguenti standard minimi di qualità:

- a) ubicazione dell'attività nei luoghi delle produzioni qualitative di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 21/01, connesse alla strada;
- b) dintorni dell'azienda o della cantina attrezzati per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti;
- c) locale adibito a luogo di accoglienza dei visitatori;
- d) individuazione e delimitazione di piazzali o aree, interne od esterne, per la sosta dei veicoli;
- e) ambienti esterni ed interni accuratamente puliti ed illuminati;
- f) allestimento di uno spazio di degustazione;
- g) affissione in modo visibile dei prezzi da praticare per gli assaggi e le vendite. Gli ospiti, dopo la degustazione, non sono obbligati ad effettuare acquisti;
- h) utilizzo, per la degustazione, di bicchieri e di dischi d'identificazione riportanti il logo della strada;
- i) disponibilità di un servizio igienico ad uso dei visitatori;
- j) segnaletica informativa aziendale, posta in prossimità della propria sede e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della strada. La segnaletica deve contenere le seguenti informazioni essenziali: il nome della azienda vitivinicola o della cantina, i numeri di telefono e fax, l'eventuale necessità di prenotazione per effettuare la visita, i giorni e gli orari di apertura. Possono essere aggiunte altre informazioni, quali: le lingue parlate e la disponibilità di visite guidate;
- k) giorni ed orari di apertura concordati con il comitato di gestione entro il 1° gennaio di ogni anno. L'orario è diverso per l'alta stagione (dall'1/4 al 30/9) e la bassa stagione (dal 1/10 al 31/3). Le aziende vitivinicole e le cantine possono richiedere la chiusura per il periodo della vendemmia e per un periodo di ferie annuali. Il comitato di gestione garantisce che le aziende vitivinicole e le cantine, aderenti alla strada, siano aperte in numero sufficiente e, pertanto, individua, con programmata turnazione, i giorni e gli orari d'apertura minimi per assicurare lo svolgimento delle attività della strada;
- l) materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e con il logo della strada;
- m) attrezzatura per mettere a disposizione, in modo visibile, il materiale informativo e la cartina del territorio della strada.

2. Le attività rientranti nelle categorie di soggetti previsti dal presente articolo, possono prevedere, oltre agli standard obbligatori di cui al comma 1, il possesso dei seguenti ed ulteriori standard di qualità:

- a) telefono pubblico o accessibile al pubblico;
- b) disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo dei visitatori della strada;
- c) parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l'accoglienza dei portatori di handicap;
- d) personale che abbia frequentato con profitto corsi di formazione organizzati dal comitato di gestione;
- e) personale a conoscenza di lingue straniere;
- f) organizzazione di visite guidate;
- g) vendita di vino, olio e prodotti alimentari tipici;
- h) locale frigo-vetrina o frigo-espositori per contenere i vini ed i prodotti deperibili secondo le specifiche temperature;
- i) lavastoviglie industriale;
- j) disponibilità di collegamento informatico con i centri d'informazione ed il centro di promozione e prenotazione della strada;
- k) disponibilità di spazi espositivi e di degustazione;

l) organizzazione di corsi od eventi di degustazione, in collaborazione con il comitato di gestione.

Art. 7.

(Standard minimi di qualità del servizio per le aziende olivicole, oleicole e le aziende agricole produttrici di prodotti tipici-tradizionali)

1. Le aziende olivicole, oleicole e le aziende agricole produttrici di prodotti tipici-tradizionali che aderiscono alla strada devono possedere i seguenti standard minimi di qualità:

a) ubicazione dell'attività nei luoghi delle produzioni qualitative di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 21/01, connesse alla strada;

b) individuazione e delimitazione di piazzali o aree, interne od esterne, per la sosta dei veicoli;

c) ambienti esterni ed interni accuratamente puliti ed illuminati;

d) disponibilità di un servizio igienico ad uso dei visitatori;

e) segnaletica informativa aziendale, posta in prossimità della propria sede e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della strada. La segnaletica deve contenere le seguenti informazioni essenziali: il nome della azienda, i numeri di telefono e fax, l'eventuale necessità di prenotazione per effettuare la visita, i giorni e gli orari di apertura. Possono essere aggiunte altre informazioni, quali: le lingue parlate e la disponibilità di visite guidate;

f) giorni ed orari di apertura concordati con il comitato di gestione entro il 1° gennaio di ogni anno. L'orario é diverso per l'alta stagione (dall'1/4 al 30/9) e la bassa stagione (dal 1/10 al 31/3). Le aziende possono richiedere la chiusura per il periodo della molitura o delle raccolte, e per un periodo di ferie annuali. Il comitato di gestione garantisce che le aziende, aderenti alla strada, siano aperte in numero sufficiente e, pertanto, individua, con programmata turnazione, i giorni e gli orari d'apertura minimi per assicurare lo svolgimento delle attività della strada;

g) materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e con il logo della strada;

h) attrezzatura per mettere a disposizione, in modo visibile, il materiale informativo e la cartina del territorio della strada;

i) utilizzo, per la presentazione dei prodotti e la degustazione, di stoviglie od attrezzature, e di dischi d'identificazione riportanti il logo della strada secondo le indicazioni del comitato di gestione;

j) affissione in modo visibile dei prezzi da praticare per gli assaggi e le vendite di prodotti. Gli ospiti, dopo la degustazione, non sono obbligati ad effettuare acquisti.

2. Le attività rientranti nelle categorie di soggetti previsti dal presente articolo, possono prevedere, oltre agli standard obbligatori di cui al comma 1, il possesso dei seguenti ed ulteriori standard di qualità:

a) telefono pubblico o accessibile al pubblico;

b) disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo dei visitatori della strada;

c) parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l'accoglienza dei portatori di handicap;

d) personale che abbia frequentato con profitto corsi di formazione organizzati dal comitato di gestione;

e) personale a conoscenza di lingue straniere;

f) organizzazione di visite guidate;

g) vendita di vino, olio e prodotti alimentari tipici;

h) locale frigo-vetrina o frigo-espositori per contenere i vini ed i prodotti deperibili secondo le specifiche temperature;

i) lavastoviglie industriale;

j) disponibilità di collegamento informatico con i centri d'informazione ed il centro di promozione e prenotazione della strada;

- k) disponibilità di spazi espositivi e di degustazione;
- l) organizzazione di corsi od eventi di degustazione, in collaborazione con il comitato di gestione.

Art. 8.

(Standard minimi di qualità del servizio per le aziende agrituristiche)

1. Le aziende agrituristiche che aderiscono alla strada devono possedere i seguenti standard minimi di qualità:

- a) ubicazione dell'attività nei luoghi delle produzioni qualitative di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 21/01, connesse alla strada;
- b) obbligo di esporre i prodotti oggetto della strada, anche se l'azienda agrituristica non li produce direttamente;
- c) obbligo di inserire i vini, gli oli e gli altri prodotti della strada in caso di offerta di ristorazione, anche se l'azienda agrituristica non li produce direttamente;
- d) utilizzo, per la degustazione, di bicchieri e/o stoviglie e di dischi d'identificazione riportanti il logo della strada;
- e) affissione in modo visibile dei prezzi praticati per gli assaggi e le vendite dei prodotti della strada. Gli ospiti, dopo la degustazione, non sono obbligati ad effettuare acquisti;
- f) materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e con il logo della strada;
- g) attrezzatura per mettere a disposizione, in modo visibile, il materiale informativo e la cartina del territorio della strada;
- h) disponibilità di un servizio igienico ad uso dei visitatori;
- i) segnaletica informativa aziendale, posta in prossimità della propria sede e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della strada. La segnaletica deve contenere le seguenti informazioni essenziali: il nome della azienda, i numeri di telefono e fax, l'eventuale necessità di prenotazione per effettuare la visita, i giorni e gli orari di apertura.

2. Le attività rientranti nelle categorie di soggetti previsti dal presente articolo, possono prevedere, oltre agli standard obbligatori di cui al comma 1, il possesso dei seguenti ed ulteriori standard di qualità:

- a) telefono pubblico o accessibile al pubblico;
- b) disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo dei visitatori della strada;
- c) parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l'accoglienza dei portatori di handicap;
- d) personale che abbia frequentato con profitto corsi di formazione organizzati dal comitato di gestione;
- e) personale a conoscenza di lingue straniere;
- f) organizzazione di visite guidate;
- g) vendita di vino, olio e prodotti alimentari tipici;
- h) locale frigo-vetrina o frigo-espositori per contenere i vini ed i prodotti deperibili secondo le specifiche temperature;
- i) lavastoviglie industriale;
- j) disponibilità di collegamento informatico con i centri d'informazione ed il centro di promozione e prenotazione della strada;
- k) disponibilità di spazi espositivi e di degustazione;
- l) organizzazione di corsi od eventi di degustazione, in collaborazione con il comitato di gestione.

Art. 9.

(Standard minimi di qualità del servizio per le enoteche e le botteghe tipiche alimentari)

1. Le enoteche e le botteghe tipiche alimentari che aderiscono alla strada devono possedere i seguenti standard minimi di qualità:

- a) ubicazione dell'attività nei luoghi delle produzioni qualitative di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 21/01, connesse alla strada;
- b) esposizione con particolare cura ed in luogo adeguato di una gamma significativa dei prodotti della strada;
- c) allestimento di uno spazio per la loro degustazione;
- d) segnaletica informativa aziendale, posta in prossimità della propria sede e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della strada. La segnaletica deve contenere alcune informazioni essenziali: il nome dell'enoteca o della bottega, i numeri di telefono e fax, l'eventuale necessità di prenotazione per effettuare la visita, i giorni e gli orari di apertura;
- e) giorni ed orari di apertura concordati con il comitato di gestione entro il 1° gennaio di ogni anno. L'orario è diverso per l'alta stagione (dall'1/4 al 30/9) e la bassa stagione (dal 1/10 al 31/3). L'enoteca e la bottega tipica alimentare possono richiedere la chiusura per un periodo di ferie annuali. Il comitato di gestione garantisce che le enoteche e le botteghe tipiche alimentari, aderenti alla strada, siano aperte in numero sufficiente e, pertanto, individua, con programmata turnazione, i giorni e gli orari d'apertura minimi per assicurare lo svolgimento delle attività della strada;
- f) materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e con il logo della strada;
- g) attrezzatura per mettere a disposizione, in modo visibile, il materiale informativo e la cartina del territorio della strada, per favorirne la divulgazione;
- h) utilizzo, per la degustazione, di bicchieri e di dischi d'identificazione riportanti il logo della strada;
- i) affissione in modo visibile dei prezzi praticati per gli assaggi e le vendite dei prodotti della strada;
- j) disponibilità di un servizio igienico ad uso dei visitatori.

2. Le attività rientranti nelle categorie di soggetti previsti dal presente articolo, possono prevedere, oltre agli standard obbligatori di cui al comma 1, il possesso dei seguenti ed ulteriori standard di qualità:

- a) telefono pubblico o accessibile al pubblico;
- b) disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo dei visitatori della strada;
- c) parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l'accoglienza dei portatori di handicap;
- d) personale che abbia frequentato con profitto corsi di formazione organizzati dal comitato di gestione;
- e) personale a conoscenza di lingue straniere;
- f) organizzazione di visite guidate;
- g) vendita di vino, olio e prodotti alimentari tipici;
- h) locale frigo-vetrina o frigo-espositori per contenere i vini ed i prodotti deperibili secondo le specifiche temperature;
- i) lavastoviglie industriale;
- j) disponibilità di collegamento informatico con i centri d'informazione ed il centro di promozione e prenotazione della strada;
- k) disponibilità di spazi espositivi e di degustazione;
- l) organizzazione di corsi od eventi di degustazione, in collaborazione con il comitato di gestione.

Art. 10.

(Standard minimi di qualità del servizio per le aziende della ristorazione)

1. Le aziende di ristorazione che aderiscono alla strada devono possedere i seguenti standard minimi di qualità:

- a) ubicazione dell'attività nei luoghi delle produzioni qualitative di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 21/01, connesse alla strada;
- b) segnaletica informativa posta in prossimità della propria sede e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della strada;
- c) obbligo di inserire nella Carta dei vini almeno due vini DOC della Regione;
- d) inserire nel menù almeno due piatti tipici locali;
- e) disponibilità di almeno un olio extravergine di oliva prodotto nel territorio della strada;
- f) allestimento di uno spazio per la degustazione dei vini o degli altri prodotti della strada;
- g) utilizzo, per la degustazione, di bicchieri e/o stoviglie e di dischi d'identificazione riportanti il logo della strada;
- h) materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e con il logo della strada;
- i) attrezzatura per mettere a disposizione, nel locale di accesso e/o di accoglienza, il materiale della strada e la cartina del territorio della strada, per favorirne la divulgazione;
- j) affissione in modo visibile dei prezzi praticati per gli assaggi. Gli ospiti, dopo la degustazione, non sono obbligati a consumare pasti.

2. Le attività rientranti nelle categorie di soggetti previsti dal presente articolo, possono prevedere, oltre agli standard obbligatori di cui al comma 1, il possesso dei seguenti ed ulteriori standard di qualità:

- a) telefono pubblico o accessibile al pubblico;
- b) disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo dei visitatori della strada;
- c) parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l'accoglienza dei portatori di handicap;
- d) personale che abbia frequentato con profitto corsi di formazione organizzati dal comitato di gestione;
- e) personale a conoscenza di lingue straniere;
- f) organizzazione di visite guidate;
- g) vendita di vino, olio e prodotti alimentari tipici;
- h) locale frigo-vetrina o frigo-espositori per contenere i vini ed i prodotti deperibili secondo le specifiche temperature;
- i) lavastoviglie industriale;
- j) disponibilità di collegamento informatico con i centri d'informazione ed il centro di promozione e prenotazione della strada;
- k) disponibilità di spazi espositivi e di degustazione;
- l) organizzazione di corsi od eventi di degustazione, in collaborazione con il comitato di gestione.

Art. 11.

(Standard minimi di qualità del servizio per le aziende turistico - ricettive)

1. Le aziende turistico-ricettive che aderiscono alla strada devono possedere i seguenti standard minimi di qualità:

- a) ubicazione dell'attività nei luoghi delle produzioni qualitative di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 21/01, connesse alla strada;
- b) segnaletica informativa posta in prossimità della propria sede e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della strada;
- c) allestimento di uno spazio per la degustazione dei vini o dei prodotti della strada;
- d) utilizzo, per la degustazione, di bicchieri e/o stoviglie e di dischi d'identificazione riportanti il logo della strada;
- e) affissione in modo visibile dei prezzi praticati per gli assaggi. Gli ospiti, dopo la degustazione, non sono obbligati a consumare pasti;
- f) materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e con il logo della strada;
- g) attrezzatura per mettere a disposizione, nel locale di accesso e/o di accoglienza, il materiale della strada e la cartina del territorio della strada, per favorirne la divulgazione.

2. Le aziende turistico-ricettive che svolgono servizi di ristorazione, oltre agli standard indicati al comma 1, devono:

- a) inserire nella Carta dei vini almeno due Vini DOC della Regione;
- b) inserire nel menù almeno due piatti tipici locali;
- c) avere la disponibilità di almeno un olio extravergine di oliva prodotto nella Regione, o nel territorio della strada, se aderenti ad una strada dell'olio.

3. Le attività rientranti nelle categorie di soggetti previsti dal presente articolo, possono prevedere, oltre agli standard obbligatori di cui al comma 1, il possesso dei seguenti ed ulteriori standard di qualità:

- a) telefono pubblico o accessibile al pubblico;
- b) disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo dei visitatori della strada;
- c) parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l'accoglienza dei portatori di handicap;
- d) personale che abbia frequentato con profitto corsi di formazione organizzati dal comitato di gestione;
- e) personale a conoscenza di lingue straniere;
- f) organizzazione di visite guidate;
- g) vendita di vino, olio e prodotti alimentari tipici;
- h) locale frigo-vetrina o frigo-espositori per contenere i vini ed i prodotti deperibili secondo le specifiche temperature;
- i) lavastoviglie industriale;
- j) disponibilità di collegamento informatico con i centri d'informazione ed il centro di promozione e prenotazione della strada;
- k) disponibilità di spazi espositivi e di degustazione;
- l) organizzazione di corsi od eventi di degustazione, in collaborazione con il comitato di gestione.

Art. 12.

(Standard minimi di qualità del servizio per le aziende artigiane)

1. Le aziende artigiane che aderiscono alla strada devono possedere i seguenti standard minimi di qualità:

- a) ubicazione dell'attività nei luoghi delle produzioni qualitative di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 21/01, connesse alla strada;
- b) svolgere un'attività nel settore agroalimentare tradizionalmente connessa alle produzioni tipiche del territorio della strada;

- c) segnaletica informativa aziendale, posta in prossimità della propria sede e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della strada. La segnaletica deve contenere le seguenti informazioni essenziali: il nome della azienda, i numeri di telefono e fax, l'eventuale necessità di prenotazione per effettuare la visita, i giorni e gli orari di apertura;
- d) giorni ed orari di apertura concordati con il comitato di gestione entro il 1° gennaio di ogni anno. L'orario è diverso per l'alta stagione (dall'1/4 al 30/9) e la bassa stagione (dal 1/10 al 31/3). Le aziende possono richiedere la chiusura per un periodo di ferie annuali. Il comitato di gestione garantisce che le aziende dell'artigianato, aderenti alla strada, siano aperte in numero sufficiente e, pertanto, individua, con adeguata turnazione, i giorni e gli orari d'apertura minimi per assicurare lo svolgimento delle attività della strada;
- e) materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e con il logo della strada;
- f) attrezzatura per mettere a disposizione, in modo visibile, il materiale informativo e la cartina del territorio della strada.

2. Le attività rientranti nelle categorie di soggetti previsti dal presente articolo, possono prevedere, oltre agli standard obbligatori di cui al comma 1, il possesso dei seguenti ed ulteriori standard di qualità:

- a) telefono pubblico o accessibile al pubblico;
- b) disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo dei visitatori della strada;
- c) parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l'accoglienza dei portatori di handicap;
- d) personale che abbia frequentato con profitto corsi di formazione organizzati dal comitato di gestione;
- e) personale a conoscenza di lingue straniere;
- f) organizzazione di visite guidate;
- g) vendita di vino, olio e prodotti alimentari tipici;
- h) locale frigo-vetrina o frigo-espositori per contenere i vini ed i prodotti deperibili secondo le specifiche temperature;
- i) lavastoviglie industriale;
- j) disponibilità di collegamento informatico con i centri d'informazione ed il centro di promozione e prenotazione della strada;
- k) disponibilità di spazi espositivi e di degustazione;
- l) organizzazione di corsi od eventi di degustazione, in collaborazione con il comitato di gestione.

Art. 13.

(Comitato promotore)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 21/2001, ai fini dell'esame, della valutazione, accettazione e sottoscrizione del presente disciplinare, è istituito un Comitato promotore, che per tali scopi nomina un Comitato tecnico e scientifico, composto da cinque membri.

2. Al Comitato promotore possono aderire le aziende vitivinicole ed olivicole, singole od associate, le aziende locali del settore agricolo zootecnico bufalino, del settore caseario, delle carni e delle altre produzioni alimentari della filiera bufalina, le organizzazioni professionali agricole, i consorzi di tutela dei vini o quelli di tutela dell'olio d'oliva del Lazio, le aziende produttrici di prodotti agroalimentari tipici o tradizionali a base bufalina del territorio, gli enti locali, le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato competenti per territorio, le Università e gli enti parco, gli operatori economici, gli enti e le associazioni operanti nel campo culturale, turistico ed ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi del presente disciplinare.

3. Al Comitato promotore devono partecipare almeno un terzo delle aziende produttrici dei prodotti interessati, compreso le aziende zootecniche bufaline, oppure almeno un quarto di tali aziende

unitamente ad uno o più comuni o ad una provincia o ad una camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

4. Il Comitato promotore è validamente costituito quando partecipano allo stesso i soggetti indicati dal comma 3, nei limiti minimi ivi previsti.

5. La valida costituzione del Comitato promotore deve risultare da apposito verbale di riunione sottoscritto dai soggetti partecipanti.

6. Il Comitato promotore adotta un regolamento interno in cui risultano specificate le funzioni dei componenti, le finalità del comitato e gli obiettivi del lavoro del comitato stesso in vista della costituzione della strada.

7. Il Comitato promotore trasmette all'Assessorato all'Agricoltura il verbale di costituzione del comitato stesso e di nomina del Presidente, la lista dei componenti il comitato, nonché una copia del regolamento interno, entro trenta giorni dalla sua costituzione.

Art. 14.

(Procedure per il riconoscimento della strada)

1. Ai fini del riconoscimento della strada, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 21/2001, il Comitato promotore invia all'Assessorato all'Agricoltura, una domanda in carta libera corredata dalla seguente documentazione:

a) testo del disciplinare, redatto secondo i criteri fissati dal presente disciplinare e dal regolamento n. 4/2002, di attuazione della legge regionale n. 21/2001;

b) dichiarazioni di impegno dei sottoscrittori componenti il Comitato promotore a rispettare il disciplinare ed a procedere alla successiva costituzione del comitato di gestione;

c) il progetto di attività di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 21/2001, di durata triennale;

d) il nome della strada, tale da non ingenerare confusione rispetto ad altri nomi di strade;

e) il logo della strada, costituito da un simbolo grafico atto a caratterizzare le attività inerenti all'itinerario e predisposto in modo da non ingenerare confusione rispetto ad altri loghi già riconosciuti;

f) cartografia rappresentativa del territorio della zona di produzione su cui insiste la strada e individuazione dei relativi percorsi;

g) elenco dei soggetti che partecipano al comitato promotore;

h) elenco dei soggetti aderenti alla strada alla data di presentazione della domanda;

i) l'indicazione del rappresentante legale del comitato promotore, il quale sottoscrive la domanda e dichiara il possesso degli standard minimi di qualità del servizio, di cui al presente regolamento, da parte dei soggetti aderenti, oppure l'impegno a che gli stessi si adeguino a tali standard all'atto della costituzione del comitato di gestione;

l) dichiarazione delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato competenti per territorio, sul raggiungimento del limite minimo di partecipazione stabilito dalla legge regionale n. 21/2001 da parte dei soggetti aderenti, in forma diretta, o per il tramite di associazioni di produttori, cooperative e consorzi.